

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 182

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOSIA, GRILLI ANTONIO, GIUGNI LATTARI JOLE

*Presentata il 3 luglio 1963*

**Sistemazione in ruolo dei direttori didattici incaricati e degli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende sottoporre alla vostra attenzione uno dei problemi la cui soluzione, oggi più che mai, è impellente ed inderogabile, al fine di dare alla scuola primaria un'adeguata sistemazione dei suoi quadri direttivi, per un più ordinato sviluppo della scuola stessa nel quadro unitario della sua organizzazione.

La questione va vista sotto vari aspetti, mirando essa a risolvere contemporaneamente i problemi posti da due speciali categorie di aspiranti alla Direzione (direttori didattici incaricati ed idonei del precedente concorso direttivo di cui al decreto ministeriale 4 aprile 1959) e i problemi della scuola, la quale ha essenzialmente l'interesse a selezionare nel modo migliore il suo personale dirigente nel tempo stesso in cui si propone il potenziamento della funzione direttiva ai fini della vigilanza.

I direttori didattici incaricati, maestri di ruolo, laureati ed *abilitati alla vigilanza scolastica*, dichiarati capaci ad assolvere le mansioni della qualifica superiore alla quale appartengono mediante annuale concorso per titoli e capacità acquisita, *capacità esplicitamente riconosciuta dalle Autorità scolastiche*, reggono attualmente circa un terzo dei circoli didattici e, nella maggior parte, i più disagiati.

Essi hanno sostenuto indicibili sacrifici per raggiungere sedi lontanissime dalla re-

sidenza della famiglia, sedi spesso malsane e con clima rigidissimo, poste sulle più alte ed inaccessibili località di montagna.

Gli stessi hanno esplicato ed esplicano, dal lontano dopoguerra, la funzione di guida e di vigilanza, con amore e con zelo, dimostrando di essere all'altezza dei compiti richiesti.

La mancata assunzione in ruolo dei direttori didattici incaricati, dovuta, per il passato, ad inspiegabile incomprensione del problema, determina, non solo disagio e malcontento negli interessati, ma priva la scuola di valide, capaci e fatiche energie collaudate da lunghissimi anni di matura esperienza.

Ora è pacifico che l'assunzione nei ruoli direttivi di questa categoria, non solo consentirebbe di soddisfare le legittime aspirazioni dei singoli interessati, ma contribuirebbe ad un più regolare ed ordinato ritmo della vita scolastica, nonché ad una garanzia per la vita amministrativa dello Stato; infatti detta garanzia è rafforzata dalla quantità e dalla qualità del servizio prestato e dei titoli accademici posseduti.

Con questa proposta di legge si vuole venire incontro anche agli insegnanti idonei del precedente concorso direttivo, poiché anch'essi sono in grado di dare alla scuola il loro contributo e le loro fresche energie; è

vero che essi potrebbero, talvolta, essere anche dei semplici maestri, non laureati, che non hanno dato prova pratica di maturità, ma è altrettanto vero che hanno ottenuto un'attestazione di capacità culturale.

Il Parlamento ha spesso dimostrato la sua sensibilità per simili esigenze di giustizia e di funzionalità, emanando norme speciali nel 1948 (decreto ministeriale 27 luglio 1948) nel 1957 (legge 22 febbraio 1956, n. 1435); nel 1960 (*Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1960 a favore dei professori di ruolo); nel 1961 (legge 16 giugno 1961, n. 1530, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1962); ecc.

La soluzione proposta permetterà di avere, per un certo numero di anni, un'aliquota di candidati da immettere nei ruoli dei direttori didattici, attenuando così i danni che non mancherà di apportare l'eventuale applicazione dell'articolo 32 del disegno di legge dello stato

giuridico degli insegnanti, dei direttori e degli ispettori.

Infatti, si deve considerare che, alla data del 1° ottobre 1963 risulterebbero vacanti circa 1.300 direzioni, non tenendo conto dell'aliquota di 250 posti del piano triennale per l'anno scolastico 1963-64.

Complessivamente, dunque, sarebbero disponibili, nel 1964, tenuto conto dei posti residui recentemente liberi per collocamento a riposo d'ufficio e degli altri che si renderanno liberi successivamente per lo stesso motivo, circa 1.500 posti, di cui 700 potrebbero essere assegnati subito con un concorso per titoli, riservato alle speciali categorie di cui sopra, per cui viene presentata la seguente proposta di legge: mentre i rimanenti 800 posti verrebbero assegnati in seguito a concorso generale da bandire l'anno venturo, riservando un'aliquota alle categorie speciali in questione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione bandirà un concorso per titoli e con graduatoria ad esaurimento, per la sistemazione in ruolo dei direttori didattici incaricati con almeno 5 anni di servizio di incarico direttivo, 3 anni se reduci, ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate, qualificati «ottimo» o «distinto» e degli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959, nella misura di due quinti dei posti disponibili al 1° ottobre di ogni anno.

### ART. 2.

L'immissione nel ruolo avverrà alternativamente: ad ogni nominativo della graduatoria degli incaricati seguirà il nominativo di un idoneo, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

### ART. 3.

Il servizio direttivo è considerato anno scolastico se la durata non è inferiore a sette mesi.

### ART. 4.

L'Istituto dell'incarico direttivo di cui al regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 158, è soppresso dalla data del completo assorbimento dei candidati di cui al precedente articolo 1.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.